



Statuto

dell'Archivio Storico Diocesano di Cagliari

“Mons. Ottorino Pietro Alberti”

Introduzione

Le notizie riguardanti la storia dell'Archivio Storico Diocesano di Cagliari sono numerose, come testimoniano varie fonti documentarie. Per ciò che riguarda la storia più recente, nell'ottobre del 1980 l'Arcivescovo Mons. Giuseppe Bonfiglioli dispose il trasferimento dell'Archivio Arcivescovile dalla Curia, sita in Piazza Palazzo n. 4, nei più accoglienti e salubri locali del Seminario Arcivescovile in via Mons. G. Cogoni n. 9. Ivi si trova tuttora nell'ala destra, al primo piano, distribuito in un coperto di 900 mq. In seguito ai lavori voluti dall'Arcivescovo Mons. Ottorino Pietro Alberti, la sede dell'Archivio Diocesano è stata nuovamente aperta al pubblico, con una solenne cerimonia, il 24 marzo 1995. Nel settembre dello stesso anno vi è stato trasferito, col consenso dei canonici, l'Archivio Capitolare.

L'amore di Mons. Ottorino Pietro Alberti per la storia ecclesiastica sarda ha dato così vita all'Archivio Storico Diocesano divenuto con le sue attenzioni, un importante centro di promozione culturale degno della Chiesa cagliaritano.

L'Archivio Storico Diocesano realizza quanto prescritto dal can. 491 § 2 del C.J.C.: “Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente”. La natura e la missione della Chiesa di essere “segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano” (LG 1) e al tempo stesso parte integrante della società, si riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare. Gli Archivi ecclesiastici sono, in questo senso, testimonianza del compito specifico della Chiesa di edificare il Regno di Dio (GS 40) e dell'impegno della Chiesa stessa a costruire, con tutti

gli uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo e dei suoi valori. Gli Archivi ecclesiastici "sono luoghi della memoria delle comunità cristiane e fattori di cultura per una nuova evangelizzazione" (Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*), la cui peculiarità è quella di registrare il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa. Il papa san Paolo VI era convinto "che la cultura storica sia necessaria, parta dal genio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita cattolica, la quale possiede una tradizione [...] È il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio Lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora, l'aver il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire di riflesso avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e a chi verrà la storia del passaggio di questa fase, del passaggio del Signore nel mondo" (*Allocuzione ai partecipanti al V Convegno dell'Associazione archivistica ecclesiastica*, 26 settembre 1963).

L'Arcidiocesi di Cagliari, pertanto, cosciente dell'immenso patrimonio storico e documentale prodotto nei secoli dai propri uffici e organismi, sente il dovere di custodirlo e di metterlo a disposizione degli studiosi.

Costituzione

Art. 1. A norma del can. 491 § 2 del C.J.C. è costituito l'Archivio Storico Diocesano di Cagliari (in seguito ASDCA), con sede negli attuali locali del Seminario Arcivescovile, in via Mons. G. Cogoni n. 9.

Art. 2. L'ASDCA è un'istituzione culturale giuridicamente soggetta all'Arcidiocesi di Cagliari, ente civilmente riconosciuto con D.L. del 21.03.1986 (Gazzetta Ufficiale del 24.04.1986, n. 95).

Art. 3. L'ASDCA è costituito dall'insieme della documentazione prodotta dalla Curia diocesana, dal Capitolo della Cattedrale, dagli Enti ecclesiastici dipendenti dall'Autorità diocesana o da singole persone e istituzioni, fatti pervenire, con atto notarile di consegna, in deposito, in donazione o a qualsiasi altro titolo. Agli Enti depositanti dei complessi documentari che confluiscono nell'ASDCA viene garantita la piena e continua proprietà del materiale depositato, nonché la disponibilità d'uso, in conformità con le norme in materia archivistica, sia canoniche sia civili, e ad accordi particolari, purché non contrastanti con esse. Salvo dichiarazione diversa, i depositi rimangono inoltre sempre a piena disposizione dell'Ente o della persona depositante, compresa la facoltà di richiamare in sede il proprio archivio.

Fini istituzionali

Art. 4. L'ASDCA è costituito per i seguenti fini:

1. Provvedere e custodire con la massima cura tutti i documenti di proprietà dell'ASDCA o in esso depositati a qualsiasi titolo;
2. Custodire il patrimonio documentario conformandosi alle normative, ecclesiastiche e civili, in materia di archivi, al fine di garantire la sicurezza, la corretta conservazione, la fruizione e la valorizzazione del materiale archivistico;
3. Predisporre e mettere a disposizione attrezzature atte a favorire la ricerca storica;
4. Favorire la consultazione della maggior parte di documenti, tenendo sempre conto delle disposizioni canoniche e civili;
5. Organizzare, direttamente o in collaborazione con altre istituzioni o singoli studiosi, convegni e mostre;
6. Curare l'eventuale edizione di documenti;
7. Collaborare alla tutela degli archivi che dipendono dall'Autorità Diocesana, con particolare attenzione agli archivi delle parrocchie, a norma del can. 491 § 1 del C.J.C.: "il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio, vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari e cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio delle rispettive chiese e l'altro nell'archivio diocesano";
8. Procedere all'acquisizione e al recupero di documentazione ecclesiastica a rischio di dispersione o alienazione. Attivare tutte le forme di acquisizione e recupero di documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma originariamente appartenente all'ASDCA, al Capitolo della Cattedrale, alle Parrocchie o ad altri enti soggetti all'autorità diocesana.

Gestione

Art. 5. Responsabile della gestione tecnico-amministrativa dell'ASDCA è il Direttore, che può essere affiancato da un Vicedirettore, il quale rappresenta a tutti gli effetti l'Archivio anche nei rapporti con l'Autorità civile e risponde del suo operato direttamente al Vescovo diocesano.

Art. 6. Il Consiglio Archivistico Diocesano collabora e coadiuva, con funzione consultiva, il Direttore dell'ASDCA. Il Consiglio è composto da: Direttore dell'ASDCA, Vicedirettore, Cancelliere della Curia, Archivista del Capitolo Metropolitano, Economo diocesano. I componenti vengono nominati dall'Arcivescovo per un quinquennio.

Art. 7. Il Direttore ha piena autonomia gestionale ed è tenuto a presentare annualmente il bilancio consuntivo al Consiglio Archivistico diocesano.

Art. 8. Il Direttore, su delega dell'Arcivescovo e in base al can. 491 § 3 del C.J.C., cura e richiede che in tutti gli Archivi dipendenti dall'autorità ecclesiastica diocesana vi sia una corretta applicazione delle disposizioni ecclesiastiche generali (cf. can. 535 §§ 4-5 del C.J.C.) e particolari.

Art. 9. Spetta al Direttore dell'ASDCA assicurare uniformità nell'applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia archivistica oltre che emanare direttive vincolanti sugli interventi di conservazione, riordino, inventariazione, apertura al pubblico e consultazione degli archivi ecclesiastici. Il Direttore dell'ASDCA fa da tramite fra i proprietari o possessori a vario titolo degli Archivi Ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana e il Vescovo diocesano o l'autorità civile; per tale motivo ogni detentore di archivi ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana sarà tenuto a informare il Direttore di qualsiasi iniziativa e ad attuarla dopo averne avuto il consenso scritto.

Art.10. Nel caso in cui gli Archivi o le Biblioteche parrocchiali siano in pericolo di spoliazione, di degrado o di distruzione, il Direttore dell'ASDCA può intervenire disponendo il deposito coatto di tali Archivi o biblioteche nel luogo ritenuto più idoneo e per il tempo necessario, sentito il parere dell'Autorità diocesana e della Soprintendenza Archivistica. In questi casi non viene pregiudicato il diritto di proprietà dei singoli enti o persone.

Art. 11. Al Direttore dell'ASDCA spetta indicare, sentite le parti eventualmente interessate, i luoghi e le modalità di conservazione degli archivi di enti ecclesiastici soppressi o che hanno cessato definitivamente la propria attività.

Art. 12. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Statuto si rimanda Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani, al Regolamento dell'ASDCA dell'Arcidiocesi di Cagliari e alle disposizioni canoniche in materia.

Visto,
si approva

Cagliari, 17 luglio 2019



+ 
+ Arrigo Miglio
Arcivescovo di Cagliari



Prot. n.: CA-2019-63

**Il Vice Cancelliere
Arcivescovile**

Don Riccardo Pinna

Il Cancelliere Arcivescovile

